DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Art. 6

Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

Per gli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell'onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.

Versione in vigore dal 3 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi
Estremi	Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-42-2006/art-6-ricongiunzione-per-gli-iscritti-agli-enti-costituiti-ai-sensi-del

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it